

Bologna, 1° luglio 2026

**Oggetto: Fondo Pensione Aperto “Unipol Fondo Pensione Aperto BV” (Albo COVIP n. 120).
Informativa sulle nuove tipologie di prestazioni pensionistiche introdotte all’art. 11 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252.**

Gentile Aderente,

la Legge di Bilancio n. 199 del 30 dicembre 2025, ha introdotto rilevanti novità per il settore della previdenza complementare, apportando modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 – contenente la Disciplina delle forme pensionistiche complementari (il “Decreto”).

Tra le novità introdotte Ti segnaliamo le seguenti tre nuove tipologie di prestazioni pensionistiche - **rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili ed erogazione frazionata** - previste all’Art. 11 del Decreto, che potrai scegliere in alternativa alla rendita vitalizia.

In dettaglio, **con efficacia dal 1° luglio 2026**, potrà essere richiesta la rendita a durata definita ed i prelievi liberamente determinabili, mentre **dal 31 ottobre 2026** potrà essere richiesta anche l’erogazione frazionata del montante accumulato.

Ferma la richiesta dal 1° luglio 2026 della rendita a durata definita e dei prelievi liberamente determinabili, Ti informiamo che le relative attività di liquidazione e di erogazione avverranno entro il termine del periodo transitorio consentito per l’adeguamento dei sistemi e dei processi operativi interni, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Il Fondo Pensione Aperto darà informativa agli interessati dell’avvenuto adeguamento.

L’obiettivo della presente Informativa è aiutarTi a valutare in modo consapevole le alternative disponibili al momento dell’accesso alla fase di erogazione del Tuo Fondo Pensione Aperto in oggetto (“FPA”).

Le nuove tipologie di prestazioni pensionistiche: Disciplina comune

Nel momento in cui maturerai i requisiti per esercitare il diritto alla prestazione pensionistica, sarai chiamato a compiere una scelta tra le diverse modalità di erogazione del montante accumulato.

A tal fine, il nuovo articolo 11 del Decreto Ti consente una gamma più ampia di soluzioni, prevedendo, la possibilità di ottenere le seguenti nuove prestazioni **in alternativa** alla rendita vitalizia assicurativa:

- **rendita a durata definita**
- **prelievi liberamente determinabili**
- **erogazione frazionata**

Resta inoltre confermata la possibilità di ottenere la prestazione pensionistica interamente sotto forma di capitale (100% capitale) nei seguenti casi:

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo delle società capogruppo al n. 046
unipol.com - unipol.it

- la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale (art. 11, comma 3, ultimo periodo del Decreto);
- Tu abbia lo status di "vecchio iscritto" ai sensi dell'art. 23, comma 7, del Decreto (ossia sei un iscritto alla data del 29/4/1993 a una forma pensionistica complementare istituita alla data del 15/11/92).

L'erogazione delle nuove prestazioni pensionistiche non è cumulabile con la RITA eventualmente già in corso di liquidazione.

Le nuove tipologie di prestazioni pensionistiche **alternative alla rendita vitalizia** accrescono la flessibilità nell'accesso al montante che hai accumulato e si inseriscono all'interno di un quadro di regole comuni che è importante conoscere. In primo luogo, si precisa che tali nuove tipologie di prestazioni pensionistiche si pongono tra loro in rapporto di esclusione e non sono tra di esse cumulabili: **la scelta di una prestazione implica il venir meno delle altre e non può essere successivamente revocata se non anteriormente alla liquidazione del primo importo.**

Resta tuttavia sempre possibile convertire il montante residuo in una rendita vitalizia alle condizioni e modalità di erogazione delle rendite previste all'Allegato n. 2 al Regolamento del FPA, anche trasferendo tale montante presso un'altra forma pensionistica per beneficiare eventualmente delle diverse condizioni offerte da quest'ultima; viene così mantenuta una tutela rispetto al rischio di vivere più a lungo del previsto.

È importante sapere che nel momento in cui eserciterai il diritto alla prestazione pensionistica, richiedendo una delle prestazioni di cui all'Art. 11 del Decreto, entrerai in una nuova fase del rapporto fra Te ed il FPA detta "fase di erogazione" o "fase di decumulo". Infatti, l'accesso alla prestazione pensionistica conclude **la fase di accumulo della contribuzione** dando l'avvio alla **fase di erogazione o decumulo**. Durante la fase di erogazione/decumulo **non potrai più esercitare alcune delle prerogative tipiche della fase di accumulo**, come ad esempio versare ulteriore contribuzione (salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR), richiedere anticipazioni, riscatti o trasferimenti.

Resta possibile il trasferimento per la parte di montante convertita in rendita vitalizia.

Il capitale non ancora erogato continuerà ad essere gestito dal FPA, nel comparto da Te scelto all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di Tue indicazioni, nel comparto individuato dal FPA a tal fine fino al completamento dell'erogazione di tutte le rate, salvo Tuo successivo *switch* del comparto, che potrai effettuare nel rispetto del periodo minimo fissato nel Regolamento del FPA.

Questo meccanismo di gestione presso il FPA del montante non ancora erogato consentirà di mantenere una componente di rendimento anche durante la fase di erogazione.

Inoltre, l'art. 11 del Decreto ha inserito rilevanti novità relative all'istituzione di un **soggetto che può percepire le prestazioni** in caso di decesso del beneficiario nella fase di **erogazione/decumulo**: al

momento della scelta della prestazione, dovrai infatti indicare il/i soggetto/i (anche confermando i soggetti precedentemente indicati per la fase di accumulo) che potranno riscattare il montante residuo in caso di prematuro decesso **avvalendoti dell'apposito modulo predisposto per la scelta della prestazione pensionistica messo a disposizione dal FPA**. Le suddette scelte potranno essere successivamente modificate.

Tale indicazione rappresenta un elemento essenziale della richiesta e consente di assicurare **continuità nella destinazione delle risorse accumulate**.

Le nuove tipologie di prestazioni pensionistiche: Caratteristiche e Modalità di funzionamento

1. Rendita a durata definita richiedibile dal 1° luglio 2026.

La rendita a durata definita **è una prestazione pensionistica erogata per un periodo determinato che consente di distribuire il montante in un arco temporale prefissato pari all'aspettativa di vita media**.

La durata di questo periodo è collegata alla speranza di vita residua al momento dell'esercizio dell'opzione ed è parametrata al numero di anni interi della speranza di vita come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla Legge 8 agosto 1995, n°335. Il numero di anni di durata della prestazione è, pertanto, arrotondato per difetto.

La periodicità del frazionamento – che non può essere inferiore al mese né superiore all'anno – è la seguente: mensile, trimestrale, semestrale, annuale.

Qualora venga prescelta una periodicità del frazionamento diversa da quella annuale, in presenza di una rata iniziale di importo inferiore a 100 euro lordi, sarà possibile il solo frazionamento annuale con la rideterminazione della nuova rata iniziale.

In quanto è adottata una contabilità per quote, a ciascuna rata di rendita corrisponderà lo stesso numero di quote (e frazioni di quote) ottenuto dividendo il numero di quote corrispondente all'importo del montante convertito in rendita per il numero di rate.

L'importo della rata di rendita varia in funzione del valore della quota alla data di erogazione della stessa. Ne consegue che l'importo risente sia dei prelievi già effettuati sia dei risultati della gestione finanziaria.

Nell'ottica di una scelta consapevole, laddove volessi optare per la rendita a durata definita, in alternativa alla rendita vitalizia, devi tenere presente che scegliendo tale tipologia di prestazione ti assumi il rischio che la durata della Tua vita risulti superiore alla speranza di vita come risultante dalla tavola ISTAT di cui sopra (c.d. *rischio di longevità*). Tieni poi a mente che, trattandosi di somme investite dal FPA in comparti collegati al valore di quote sulla base dell'andamento del mercato, sussiste un

normale rischio di variabilità degli importi erogati tempo per tempo (c.d. *rischio di investimento*), ferma restando per il Comparto Garantito Flex l'operatività della garanzia al verificarsi di determinati eventi.

Inoltre, valuta che optare per la rendita a durata definita comporta l'applicazione della ritenuta a titolo definitivo del 15% per la parte che eccede i contributi non dedotti e i rendimenti finanziari già tassati. Detta aliquota si riduce di 0,3 punti percentuali per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a raggiungere il limite inferiore del 9%.

Da ultimo, si ricorda che la contabilità è "per quote", pertanto a ciascuna rata di rendita corrisponderà un numero prefissato di quote e frazioni di quota, ottenuto dividendo il numero complessivo di quote corrispondente all'importo del montante convertito in rendita per il numero di rate.

L'importo della rata di rendita - di conseguenza - varierà in funzione del valore della quota alla data di erogazione della stessa.

2. Prelievi liberamente determinabili richiedibili dal 1° luglio 2026.

I prelievi liberamente determinabili sono erogati a valere sul montante in gestione con facoltà per Te di sceglierne importo e tempistica. Al fine di evitare richieste eccessivamente frequenti e di ammontare esiguo, l'FPA ha definito in tre mesi l'intervallo minimo fra una richiesta e l'altra ed in euro 1.000 lordi l'importo minimo erogabile.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3-*quater*, i prelievi possono essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate – maturate e non rimosse – della rendita a durata definita.

La loro determinazione si quantifica facendo riferimento a una rendita teorica a durata definita, calcolata assumendo una durata pari alla vita attesa residua in anni interi dell'aderente al momento della richiesta della prestazione, immediatamente erogabile e con frazionamento annuale. Questa rendita ha esclusivamente funzione di parametro figurativo per il calcolo dei prelievi e rileva esclusivamente per il calcolo delle suddette rate.

Contestualmente alla richiesta di accesso alla prestazione puoi chiedere l'erogazione di un importo che non potrà comunque essere superiore alla prima rata di rendita figurativa.

L'importo massimo prelevabile in ciascun momento è pari alla differenza tra:

- (i)* l'ammontare complessivo delle rate della rendita teorica già maturate;
- (ii)* l'importo dei prelievi già effettuati.

Al fine di tener conto dei risultati della gestione finanziaria nel frattempo maturati, l'ammontare massimo prelevabile può essere calcolato come la differenza tra il montante in gestione, che si calcola al netto dei prelievi effettuati, e il montante teorico che si avrebbe alla data di liquidazione del prelievo sulla base di uno sviluppo dello stesso che considera i risultati effettivamente maturati dalla gestione e, in luogo dei prelievi, l'erogazione delle rate di rendita teorica a ogni ricorrenza annuale.

A partire dall'ultimo anno di durata della rendita teorica, sarà possibile prelevare l'intero montante residuo.

Anche per questa tipologia di prestazione, il montante non ancora prelevato resta in gestione presso il FPA e il suo valore varia nel tempo in funzione dei rendimenti.

Nell'ottica di una scelta consapevole, laddove volessi optare per tale tipologia di prestazione, in alternativa alla rendita vitalizia, ti assumi il rischio che la durata della Tua vita risulti superiore alla speranza di vita come risultante dalle tavole ISTAT di mortalità della popolazione residente (c.d. *rischio di longevità*).

Tieni poi a mente che, trattandosi di somme investite dal FPA in comparti collegati al valore di quote sulla base dell'andamento del mercato, sussiste un normale rischio di variabilità degli importi erogati tempo per tempo (c.d. *rischio di investimento*), ferma restando per il Comparto Garantito Flex l'operatività della garanzia al verificarsi di determinati eventi.

Inoltre, valuta che optare per i prelievi liberamente determinabili comporta l'applicazione della ritenuta a titolo definitivo del 15% per la parte che eccede i contributi non dedotti e i rendimenti finanziari già tassati. Detta aliquota si riduce di 0,3 punti percentuali per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a raggiungere il limite inferiore del 9%.

Da ultimo, poiché la contabilità è prevista "per quote" - posto che a ciascuna rata di rendita teorica corrisponde lo stesso numero di quote e frazioni di quota, ottenuto dividendo il numero di quote corrispondente all'importo del montante al momento iniziale della richiesta della prestazione per il numero di rate - l'importo massimo prelevabile sarà determinabile moltiplicando il valore della quota alla data di liquidazione del prelievo per la differenza tra il numero di quote (e frazioni di quote) corrispondente alle rate di rendita maturate e il numero di quote (e frazioni di quote) già utilizzate per prelievi precedentemente erogati.

3. Erogazione frazionata del montante richiedibile dal 31 ottobre 2026.

L'erogazione frazionata consiste nella **suddivisione del montante accumulato in una serie di rate distribuite su un periodo stabilito dall'aderente, nel rispetto di un limite minimo pari a cinque anni previsto dalla legge.**

A differenza della rendita a durata definita, questa modalità non è collegata alla speranza di vita.

Al momento della richiesta, dovrà essere indicata sia la durata complessiva dell'erogazione sia la periodicità delle rate. La periodicità del frazionamento – che non può essere inferiore al mese né superiore all'anno – è la seguente: mensile, trimestrale, semestrale, annuale.

Qualora venga prescelta una periodicità del frazionamento diversa da quella annuale, in presenza di una rata iniziale di importo inferiore a 100 euro lordi, sarà possibile il solo frazionamento annuale con la rideterminazione della nuova rata iniziale.

L'importo delle rate non è predeterminato in misura fissa; esso viene aggiornato nel tempo, poiché calcolato di volta in volta dividendo il montante disponibile per il numero di rate ancora da corrispondere.

Di conseguenza, le rate riflettono l'andamento della gestione finanziaria e l'evoluzione del montante residuo.

Il montante non ancora erogato resta in gestione fino al completamento dei pagamenti.

Nell'ottica di una scelta consapevole, laddove volessi optare per tale tipologia di prestazione, in alternativa alla rendita vitalizia, ti assumi il rischio che la durata della Tua vita risulti superiore alla speranza di vita come risultante dalle tavole ISTAT di mortalità della popolazione residente (c.d. *rischio di longevità*).

Ricorda sempre che, trattandosi di somme investite dal FPA in comparti collegati al valore di quote sulla base dell'andamento del mercato, sussiste un normale rischio di variabilità degli importi erogati tempo per tempo (c.d. *rischio di investimento*).

Inoltre, poiché la durata della prestazione non è collegata alla Tua speranza di vita, dovrai tenere presente che sussiste per questa specifica opzione anche il c.d. "rischio di eccessiva concentrazione delle prestazioni" nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

Da ultimo, valuta che optare per l'erogazione frazionata comporta l'applicazione della ritenuta a titolo definitivo del 20% per la parte che eccede i contributi non dedotti e i rendimenti finanziari già tassati. Detta aliquota si riduce di 0,25 punti percentuali per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a raggiungere il limite inferiore del 15%.

Anche in questo caso, in quanto è adottata una contabilità per quote, a ciascuna rata di rendita corrisponderà lo stesso numero di quote (e frazioni di quote) ottenuto dividendo il numero di quote corrispondente all'importo del montante convertito in rendita per il numero di rate.

L'importo della rata di rendita varia in funzione del valore della quota alla data di erogazione della stessa.

**** * * *

Il FPA per consentirti di valutare e scegliere le diverse opzioni in modo consapevole ha messo a disposizione la presente Informativa anche nella Tua area riservata e ha, contestualmente, provveduto ad aggiornare il Modulo utilizzabile per la Richiesta di liquidazione della prestazione pensionistica e l'indicazione del/dei soggetto/i avente/i diritto al riscatto del montante residuo in caso di decesso del beneficiario della prestazione pensionistica, introducendo le sopra descritte tre nuove tipologie di prestazioni pensionistiche opzionabili. Tale Modulo aggiornato è disponibile nella pagina del sito internet dedicata al FPA - nella Sezione Modulistica.